

AZIENDA SANITARIA LOCALE RIETI
Via del Terminillo, 42 – 02100 RIETI - Tel. 0746.2781 – PEC: asl.rieti@pec.it
C.F. e P.I. 00821180577

**Regolamento per l'accesso volontario in qualità di
"Osservatore" presso la ASL Rieti**

Indice

1. PREMESSE	pag. 2
2. ACCESSO ALLA FREQUENZA VOLONTARIA	pag. 2
3. COPERTURE ASSICURATIVE	pag. 3
4. ACCERTAMENTI MEDICO/CLINICI E FORMAZIONE	pag. 3
5. DOMANDA DI FREQUENZA VOLONTARIA-PROCEDIMENTO	pag. 3
6. UOS SVILUPPO COMPETENZE E FORMAZIONE	pag. 3
7. TUTOR	pag. 4
8. DISPOSIZIONI SPECIFICHE RELATIVE AL RAPPORTO DI FREQUENZA VOLONTARIA	pag. 4
9. OBBLIGHI DELL'OSSERVATORE	pag. 4
10. IMPEGNI DELL'AZIENDA	pag. 5
11. NORMA FINALE	pag. 5

1. PREMESSE

- 1.1 La frequenza volontaria a scopo didattico formativo presso le strutture dell'ASL Rieti è consentita al fine di rendere disponibili le conoscenze e le esperienze teoriche e pratiche presenti all'interno dell'Azienda stessa.
- 1.2 Il frequentatore volontario può essere ammesso ad accedere alle strutture e servizi dell'Azienda in qualità di **Osservatore**. Di seguito il frequentatore volontario è denominato "**OSSERVATORE**".
- 1.3 L'Osservatore ammesso frequenterà le strutture ed i servizi aziendali, unicamente a scopo didattico formativo, la sua attività potrà essere esclusivamente di osservazione, di partecipazione a discussioni e riunioni di equipe e simili.
- 1.4 L'osservatore non può, né deve, svolgere attività operative, interventi diretti o indiretti ed attività professionali in genere.

2. ACCESSO ALLA FREQUENZA VOLONTARIA

- 2.1 Sono ammessi a frequentare volontariamente le strutture dell'ASL RIETI i soggetti maggiorenni, laureati (triennale e/o specialistica) eventualmente in possesso di titolo professionale e che hanno nell'organico aziendale corrispondenza di settore nello specifico profilo professionale.
- 2.2 Non sono ammessi alla frequenza coloro che, pur avendo i requisiti suddetti, sono:
 - a. lavoratori dipendenti o autonomi o in possesso di partita iva.
 - b. svolgono contemporaneamente un tirocinio o altra frequenza volontaria presso l'Azienda o altre strutture sanitarie e non sanitarie pubbliche o private.
 - c. in status di quiescenza.
- 2.3 L'ammissione è concessa ad insindacabile giudizio dell'Azienda ed autorizzata per un periodo massimo di un anno non rinnovabile.
- 2.4 La frequenza volontaria non costituisce tirocinio e non dà diritto a certificazione di competenze o altri atti certificativi comunque denominati da parte dell'Azienda, eccezion fatta per l'eventuale rilascio, da UOS Sviluppo Competenze e Formazione su dichiarazione del Tutor Osservazionale al termine del periodo della frequenza volontaria e su esplicita richiesta scritta dell'osservatore, di una dichiarazione del periodo di frequenza svolta come "osservatore" con descrizione sintetica delle attività osservate, comprensiva eventualmente del totale delle ore effettivamente espletate.

3. COPERTURE ASSICURATIVE

- 3.1 Il frequentatore deve provvedere personalmente alla stipula di idonea polizza assicurativa per infortuni, malattia infettiva e professionale, che copra l'intero periodo della frequenza, fatte salve diverse disposizioni.
In caso di proroga della frequenza, il mancato rinnovo dell'assicurazione, senza soluzione di continuità, comporta d'ufficio l'immediata cessazione della stessa.
- 3.2 La responsabilità civile verso terzi è coperta da apposita assicurazione aziendale.

4. ACCERTAMENTI MEDICO/CLINICI E FORMAZIONE

- 4.1 L'osservatore prima di iniziare la frequenza presso le strutture aziendali, qualora siano esposti a rischi contemplati nella normativa vigente, debbono sottoporsi alla sorveglianza sanitaria secondo le modalità definite dal medico competente dell' ASL RIETI.
- 4.2 L'osservatore dovrà sottoporsi agli eventuali accertamenti sanitari preventivi qualora previsti in riferimento al D.Lgs 81/2008 e richiesti dal medico competente, destinati ai fini della valutazione della idoneità alla frequenza volontaria. Una copia del certificato di idoneità alla mansione dovrà essere consegnato alla segreteria UOS Sviluppo Competenze e Formazione
- 4.3 Gli aspiranti alla frequenza di attività comportanti l'esposizione a radiazioni ionizzanti devono essere preventivamente sottoposti agli accertamenti sanitari previsti dalla legislazione vigente (D.Lgs 230/95 smi).
- 4.4 Ciascun Direttore/Responsabile di Area/Dipartimento/Distretto/UOC/UOSD di assegnazione del frequentatore volontario è tenuto a dichiarare la necessità o meno di sottoporre l'interessato a sorveglianza sanitaria presso il medico competente, qualora ritenga che lo stesso possa essere esposto a rischi contemplati nel DVR Aziendale ed alla relativa compilazione della "scheda individuale di esposizione al rischio" da trasmettere al Medico Competente e UOS Sviluppo Competenze e Formazione.
- 4.5 Gli osservatori devono effettuare la formazione prevista dal DLgs 81/2008 e presentare un attestato generico di n.4 ore.
- 4.6 Le spese relative agli accertamenti medico/clinici e formativi sono a carico del frequentatore volontario

5. DOMANDA DI FREQUENZA VOLONTARIA-PROCEDIMENTO

- 5.1 La richiesta di frequentare volontariamente le strutture dell'ASL RIETI in qualità di "osservatore" può essere presentata all'Azienda in qualsiasi periodo dell'anno ed almeno 30 giorni prima dell'ipotesi di inizio frequenza.
- 5.2 La richiesta deve essere consegnata attraverso la compilazione di una specifica domanda come da modulistica fac simile (**allegato A**) al UOS Sviluppo Competenze e Formazione
- 5.3 L'accoglimento dell'istanza da parte dell'Azienda è subordinato alla:
- 5.4 Disponibilità all'accoglienza del Direttore della Struttura Organizzativa e/o dalla PO di riferimento dove l'aspirante Osservatore intende svolgere la propria Frequenza In caso di accoglimento della domanda, l'inizio della Frequenza è subordinato alla consegna da parte dell'Osservatore di polizza assicurativa per infortuni con oneri a proprio carico, la cui validità copra tutto il periodo della frequenza volontaria a carattere osservazionale come da art.3.

6. UOS SVILUPPO COMPETENZE E FORMAZIONE

- 6.1 Verificata la regolarità della domanda, i pareri di consenso dei direttori e della PO di riferimento delle strutture da frequentare, la presenza di tutte le necessarie dichiarazioni dell'osservatore e le condizioni di procedibilità previste dal presente documento, comunica l'accettazione, o il diniego, dell'istanza all'aspirante osservatore invitandolo a consegnare copia della polizza assicurativa prima di adottare il provvedimento che formalizza l'iter procedimentale per il conseguente avvio della frequenza.
- 6.2 Nel caso in cui l'Osservatore durante il periodo di accoglienza intenda rinunciare, deve darne tempestiva comunicazione scritta al responsabile della struttura frequentata e alla UOS Sviluppo Competenze e Formazione

6.3 L'autorizzazione alla frequenza può essere revocata in qualsiasi momento per motivi di opportunità legati ad esigenze operative dell'Azienda oppure qualora sussistano motivazioni di ordine professionale, deontologico o comportamentale dell'Osservatore ivi compresa l'interruzione arbitraria della frequenza.

7. TUTOR

7.1 Per ogni osservatore il Direttore della struttura/PO frequentata deve nominare un tutor la cui attività ha l'obiettivo di stabilire, personalizzare, attuare e verificare il percorso di osservazione didattico formativa del frequentatore volontario.

7.2 Il tutor ha compito di:

- a. Accogliere l'osservatore nella struttura;
- b. Accompagnare e favorire la partecipazione osservativa nella struttura e servizi;
- c. Esercitare ogni forma utile di ascolto e collaborazione per migliorare la qualità, l'efficacia dell'osservazione;
- d. Promuovere momenti di osservazione nella struttura finalizzati al raggiungimento dello scopo didattico formativo;
- e. Vigilare affinché l'osservatore rispetti la normativa in materia di tutela della salute e sicurezza e privacy in azienda

8. DISPOSIZIONI SPECIFICHE RELATIVE AL RAPPORTO DI FREQUENZA VOLONTARIA

8.1 L'espletamento della Frequenza Volontaria in qualità di osservatore a scopo didattico formativo non comporta, in nessun caso, l'insorgere di alcun rapporto di dipendenza o di lavoro comunque retribuito tra l'Azienda Asl RIETI e l'Osservatore.

8.2 La Frequenza volontaria non è sostitutiva di manodopera aziendale o di prestazione professionale e gli Osservatori non possono essere impiegati per l'espletamento di compiti estranei rispetto alle caratteristiche proprie dell'osservazione.

8.3 il frequentatore volontario non può effettuare turni notturni e festivi.

9. OBBLIGHI DELL'OSSERVATORE

9.1. L'osservatore ha obbligo di:

- a. osservare le disposizioni aziendali in vigore a quelle specifiche della struttura frequentata;
- b. eseguire le indicazioni del Direttore della Struttura/PO e del tutor e fare riferimento a loro per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo ed altre evenienze;
- c. rispettare le norme in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro ed i regolamenti interni all'Azienda;
- d. mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze acquisiti durante la frequenza ai sensi del Reg. UE 679/2016 e del regolamento aziendale
- e. tenere un comportamento corretto verso il personale, i cittadini, e i beni dell'Asl RIETI, in ottemperanza del Codice di Comportamento di detta Azienda;

f. indossare in maniera visibile il previsto tesserino di riconoscimento e restituirlo al termine del periodo di Frequenza Volontaria

g. in caso di infortunio o danno di qualsiasi tipo, deve informare immediatamente il tutor e la Compagnia Assicurativa, di riferimento, nonché la UOS Sviluppo Competenze e Formazione

9.2 Indossare un abbigliamento, concordato con il tutor, congruo alla frequenza nella struttura. L'abbigliamento è con costi a carico dell'osservatore.

9.3 firmare le presenze in apposito registro

10. IMPEGNI DELL'AZIENDA

10.1 L'Asl RIETI provvede al rilascio di apposito tesserino di riconoscimento.

10.2 I dati personali forniti dai frequentatori volontari saranno raccolti presso UOS Sviluppo Competenze e Formazione della Asl Rieti. Il conferimento di tali dati è necessario per l'ammissione e la successiva frequenza. Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle strutture aziendali interessate. L'interessato gode dei diritti di cui alle norme vigente nel tempo in materia di protezione dei dati personali, tra i quali figura quello di accesso ai dati che lo riguardano, nonché alcuni diritti complementari tra cui quello di far rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché quello di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. Tali diritti potranno essere fatti valere presso la struttura incaricata del trattamento dei dati.

10.3 il Direttore/Dirigente della UO presso la quale è destinato l'osservatore, provvede ad informare l'osservatore degli eventuali rischi per la salute e la sicurezza. La suddetta nota informativa (che potrà essere suscettibile di modifiche in virtù di ulteriori adempimenti relativi all'applicazione del D.Lgs 81/08) viene firmata per presa visione dall'osservatore.

10.4 il rapporto tutor/frequentatore per singolo profilo non può essere superiore a 1 a 2, compresi i tirocinanti per frequenza obbligatoria (convenzioni università, istituti scolastici ecc.)

Pertanto il numero di frequentatori volontari accolti nelle strutture aziendali sarà oggetto a variazioni considerata la precedenza data a i tirocini regolati da apposite convenzioni (Università, specializzanti, scuola ecc)

11. NORMA FINALE

11.1. restano valide le disposizioni per l'attivazione di tirocini curriculare e extra curriculare.